Repubblica italiana
Tribunale ordinario di Roma – XI Sezione civile

Il giudice dottor Francesco CRISAFULLI, nella causa civile iscritta al n° 78040/12 R.G.A.C.C., promossa da FALLIMENTO - (avv. -) contro BANCA (avv.ti - -), letti gli atti, a scioglimento della riserva del 71/2013, ha pronunziato la seguente

ORDINANZA

Premesso che il FALLIMENTO - ha chiesto in via d'urgenza ordinarsi ad BANCA la consegna delle copie degli estratti conto e degli estratti scalari del conto corrente intrattenuto presso di essa dalla società fallita;

- **che,** in sede di costituzione in giudizio, l'istituto di credito, pur contestando sotto vari profili l'avversa domanda, ha depositato documentazione che afferma essere quella oggetto della domanda cautelare ed ha chiesto dichiararsi cessata la materia del contendere;

rilevato che il FALLIMENTO ha contestato l'idoneità della documentazione depositata;

- **che** la banca, in sede di note autorizzate, ha ridepositato i documenti in altro formato, ma il FALLIMENTO ricorrente ha eccepito l'incompletezza degli stessi;

- **che** la vertenza prosegue ormai solo per la regolamentazione delle spese;

ritenuto che il deposito in giudizio della documentazione contabile relativa al conto corrente della - ha fatto venire meno l'oggetto del contendere;

- **che** è – ed era – indiscutibile il diritto del FALLIMENTO di chiedere ed ottenere tale documentazione (*ex* art. 119 T.U.B.), e non si comprende in che senso la banca contesti, in comparsa di costituzione, il *fumus boni juris* (argomentando poi, peraltro, sul *perculum in mora*);

Ex Parte Creditoris
Rivista di Informazione Giuridica

- **che** la difesa della banca (la quale censura il *modus operandi* del FALLIMENTO, che non avrebbe offerto il pagamento delle spese, *ex* art. 119 T.U.B.) non h pregio, poiché tale pagamento, proprio perché previsto per legge, non necessitava di alcuna offerta, ma, anzi, avrebbe dovuto essere richiesto (e quantificato) dall'istituto di credito, contestualmente alla comunicazione della disponibilità dei documenti, mentre il silenzio serbato da BANCA costituisce un comportamento contrario a correttezza e buona fede nei rapporti con la controparte;

- **che,** per altro verso, il FALLIMENTO ricorrente ha fatto un uso improprio dello strumento cautelare innominato: non già per difetto di residualità (dovendo la stessa essere valutata rispetto agli altri provvedimenti cautelari tipici, tra i quali non rientra il ricorso per decreto ingiuntivo), bensì per difetto del *periculum in mora*;

- **che,** infatti: da un lato, il FALLIMENTO non ha affatto chiarito in che cosa, concretamente, si sarebbe materializzato il danno grave ed irreparabile che giustifica il ricorso *ex* art. 700 C.P.C.; mentre, d'altro lato, il pericolo di un siffatto danno appare insussistente proprio perché la via "ordinaria" per far valere il diritto avrebbe potuto essere utilmente percorsa mediante lo strumento monitorio che, pur senza essere un procedimento cautelare, è però un mezzo idoneo alla rapida realizzazione della pretesa;

- **che** da quanto sin qui esposto si desume il sostanziale equilibrio tra i rispettivi contrapposti torti e ragioni delle parti, che giustifica la compensazione delle spese;

P.Q.M.

dichiara cessata la materia del contendere e compensa le spese.

Si comunichi.

Roma, addì 13/2/2013

13-2-2014

Il giudice
Francesco Crisafulli

Ex Parte Creditoris
Rivista di Informazione Giuridica